

Esecuzione forzata - opposizioni – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24532 del 20/11/2009

Diritto al giusto processo ai sensi del nuovo art. 111 Cost. - Contenuto - Attuazione del contraddittorio in ogni fase processuale - Configurabilità - Limiti - Lesione del diritto di difesa a tutela di posizioni soggettive protette - Necessità - Conseguenze.

Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999), deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo stesso, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24532 del 20/11/2009